

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 21/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Domenico Apicella, dall'Avv. Marcello Frattali Clementi, dall'Avv. Arturo Perugini, dall'Avv. Marco Santaroni, **Componenti**; con l'assistenza del Dr. Diego La Vecchia e del Dr. Carlo Purificato, **Componenti aggiunti**; dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 2 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### (47) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO MEZZAROMA (Presidente della Società AC Siena Spa), Società AC SIENA Spa - (nota n. 841/87pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013).

Con atto del 29 agosto 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Massimo Mezzaroma, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Siena Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo II), lettera A), punto 1), sub a), del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver pagato, entro il termine del 1° luglio 2013 i debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle Società affiliate alla FIGC e della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 5), del C.U. 167/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; b) la Società AC Siena Spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore. Nei termini previsti dalla normativa federale i soggetti deferiti non hanno provveduto al deposito di memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Massimo Mezzaroma, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“per il Sig. Massimo Mezzaroma, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci), tenendo conto dell'istituto della continuazione];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il procedimento è proseguito per la Società AC Siena Spa.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società deferita in relazione all'illecito disciplinare ascritto, con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

È comparso altresì il difensore della Società deferita, il quale ha concluso per l'irrogazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura federale, invocando l'istituto della continuazione.

### **Motivi della decisione**

Alla luce della documentazione in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale, tenuto anche conto del contegno processuale dei deferiti i quali, nei termini consentiti, non hanno provveduto al deposito di memorie difensive, la Commissione disciplinare rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

La Società AC Siena Spa, contrariamente a quanto espressamente stabilito nel C.U. n. 167/A del 7 maggio 2013 a) non ha pagato entro il termine del 1° luglio 2013 i debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e delle Società affiliate alla FIGC; b) non ha depositato entro il termine del 25 giugno 2013 la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; c) non ha depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente.

Sul punto assume valore probatorio decisivo ed incontrovertibile la comunicazione della Co.Vi.So.C. dell'8 agosto 2013, prot. n. 730, con la quale il medesimo organo di vigilanza, nel corso della riunione del 2 agosto 2013, ha riscontrato gli inadempimenti di cui sopra.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione della sanzione dell'inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 10 (dieci) per il Sig. Massimo Mezzaroma.

Infligge altresì alla Società AC Siena Spa la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00).

**(70) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TIZIANO CUNICO (Presidente della Società Vicenza Calcio Spa), DARIO CASSINGENA (Amministratore delegato della Società Vicenza Calcio Spa), Società VICENZA CALCIO Spa - (nota n. 1106/85pf 13-14/SP/blp del 16.9.2013).**

Con atto del 17 settembre 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Tiziano Cunico, Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante pro tempore della Società Vicenza Calcio Spa, ed il Sig. Dario Cassingena, Amministratore delegato e Legale rappresentante pro tempore della Società Vicenza Calcio Spa, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2013/2014 per non avere depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00, della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non aver provveduto, entro il termine del 6 luglio 2013, al ripianamento della carenza patrimoniale di euro 2.427.050,00, in violazione di quanto disposto al titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del citato Comunicato Ufficiale e della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non aver depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, nonché della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013 ai fini dell'ammissione ai campionati professionistici 2013/2014, per non avere depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente; b) la Società Vicenza Calcio spa, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta ai propri legali rappresentanti pro tempore.

Nei termini consentiti dalla normativa i deferiti hanno fatto pervenire memorie difensive.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Tiziano Cunico e Dario Cassingena, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Sig.ri Tiziano Cunico e Dario Cassingena, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS, [“per il Sig. Tiziano Cunico, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), tenendo conto dell’istituto della continuazione; per il Sig. Dario Cassingena, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), tenendo conto dell’istituto della continuazione];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.*

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità della Società Vicenza Calcio Spa in ordine all’illecito disciplinare ascritto con la conseguente applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Sono comparsi altresì i difensori della Società deferita, i quali hanno concluso per l’irrogazione di una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura federale, invocando l’istituto della continuazione.

### **Motivi della decisione**

Da un esame dei documenti versati in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale, si evince la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

La Società Vicenza Calcio Spa, contrariamente a quanto espressamente stabilito nel C.U. 168/A ai fini del rilascio della Licenza nazionale necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici 2013/2014: a) non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo di euro 600.000,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del predetto comunicato ufficiale; b) non ha provveduto al ripianamento, entro il termine del 6 luglio 2013, della carenza patrimoniale di euro 2.427.050,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera B), punto 1) del predetto comunicato ufficiale; c) non ha depositato, entro il termine del 25 giugno 2013, la dichiarazione attestante l’avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al

settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera C), punto 1) del predetto comunicato; d) non ha depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del citato comunicato ufficiale.

Sul punto assume rilevanza probatoria decisiva la comunicazione della Co.Vi.So.C. dell'8 agosto 2013, prot. n. 737, con la quale lo stesso organo di controllo ha comunicato agli organi competenti la circostanza per cui, nel corso della riunione del 2 agosto 2013, sono stati riscontrati a carico della Società Vicenza Calcio Spa gli inadempimenti oggetto del presente deferimento.

Le deduzioni difensive della Società Vicenza Calcio Spa non possono trovare accoglimento in quanto infondate:

- relativamente alla mancata presentazione della fideiussione a prima richiesta nel termine del 1° luglio 2013, detto inadempimento non può in alcun modo essere considerato di limitata rilevanza, assumendo lo stesso un carattere non formale bensì sostanziale;
- relativamente al mancato ripianamento della carenza patrimoniale entro il termine del 6 luglio 2013 non può invocarsi la circostanza per cui a detto ripianamento l'azionista di maggioranza, Finalfa, si fosse impegnata sin dal 28 giugno 2013; il dato effettivo e sostanziale è rappresentato dal fatto che il ripianamento è avvenuto dopo il termine previsto;
- le violazioni di cui ai punti c) e d) non possono essere ritenute di limitata offensività né tanto meno possono essere ricondotte ad un solo comportamento illecito;
- da ultimo, in ordine alla invocata applicabilità al caso di specie dell'istituto della continuazione, deve rilevarsi che il C.U. 168/A del 7 maggio 2013 prevede espressamente che ogni violazione ed inosservanza dei termini ivi previsti e stabiliti costituisce illecito disciplinare sanzionato con la penalizzazione di un punto in classifica per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013 / 2014, non residuando spazio interpretativo alcuno.

In ordine alla sanzione da applicare, avuto riguardo della costante giurisprudenza sul punto, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione ciascuno a carico dei Signori Tiziano Cunico e Dario Cassingena.

Infligge alla Società Vicenza Calcio Spa, la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: BIAGIO AMATI (Presidente della Società AC Rimini 1912 Srl), Società AC RIMINI 1912 Srl - (nota n. 848/81pf 13-14/SP/blp del 29.8.2013).**

Con atto del 29.8.2013, la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Biagio Amati, Presidente del CdA e Legale rappresentante

*pro tempore* della Società AC Rimini 1912 Srl per rispondere della violazione di cui all'art. 10, co. 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del CU 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 400.000,00, nonché la Società AC Rimini 1912 Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante *pro tempore*.

Il procedimento nasce dalla nota del 6.8.2013 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l'inosservanza, da parte della Società AC Rimini 1912 Srl, dell'adempimento previsto dal CU 168/A del 7 maggio 2013, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici 2013/2014, avente ad oggetto il deposito, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 400.000,00 in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del citato Comunicato Ufficiale.

A sostegno della segnalazione, la Co.Vi.So.C. ha prodotto documentazione comprovante che la Società AC Rimini 1912 Srl, solo in data 15.07.2013, ha depositato la suddetta fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata in pari data dalla Banca di Rimini Credito Cooperativo SC.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Biagio Amati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Biagio Amati, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“per il Sig. Biagio Amati, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il procedimento é proseguito per la Società deferita.

Alla riunione del 2.10.2013, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, alla AC Rimini 1912 Srl.

É comparso altresì il difensore della Società deferita, il quale si é rimesso alla decisione della Commissione.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione prodotta a sostegno del deferimento è idonea a dimostrare l'omissione nella quale gli stessi sono incorsi, atteso che l'inosservanza del termine di deposito – avente indiscutibile natura perentoria – deve ritenersi circostanza pacifica ed incontestata.

Le sanzioni sono quindi da considerarsi congrue perché rispondenti al trattamento previsto dal C.U. 168/A del 7 maggio 2013, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), per cui *“l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014”* e comunque al CGS.

Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società A.C. Rimini 1912 Srl, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Biagio Amati.

Infligge alla Società AC Rimini 1912 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

**(49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: INES BELLIA (Amministratore Unico della SS Chieti Calcio Srl), Società SS CHIETI CALCIO Srl - (nota n. 859/83pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013).**

**Il deferimento**

Con atto del 30/8/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- la Signora Ines Bellia, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società SS Chieti Calcio Srl, della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 400.000,00.
- la Società SS Chieti Calcio Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore.

La Sig.ra Ines Bellia e la SS Chieti Calcio Srl hanno fatto pervenire una memoria nella quale, ricostruiti i fatti, concludono chiedendo, in via preliminare di “estromettere la Sig.ra Ines Bellia dal presente procedimento stante la carenza di legittimazione passiva della stessa in detta procedura” e in via principale di “decidere con la migliore equità possibile, stante la situazione di crisi economica generale dello Stato Italiano, nonché alla luce della minima dell'illecito disciplinare attribuito”.

A sostegno delle conclusioni la Sig.ra Ines Bellia dichiara di non essere Amministratore Unico e Legale Rappresentante del sodalizio sportivo bensì di rivestire la carica di "istitutore" della SS Chieti Calcio Srl.

La difesa della Società sportiva conferma il deposito oltre il termine indicato dal Comunicato Ufficiale 168/A del 7/5/2013 ma segnala che "detto ritardo comunque nel termine di proroga previsto dal titolo IV di detto C.U. n. 168/A è stato provocato da complicazioni insorte al momento del rilascio".

Alla riunione odierna la Procura federale ha integrato la documentazione, producendo certificato camerale della SS Chieti Calcio Srl; il rappresentante dei deferiti, Sig. Vincenzo Greco nulla ha obiettato sul deposito.

Successivamente la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per Signora Ines Bellia la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei) e per la Società SS Chieti Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, nonché la trasmissione degli atti alla Procura federale per l'eventuale seguito nei confronti del Sig. Antonio Gammieri, Amministratore unico della SS Chieti Calcio Srl.

Il Sig. Greco si è riportato a quanto esposto nella memoria ritualmente depositata, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Il Comunicato Ufficiale 168/A del 7/5/2013 prevede al Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 7, che le Società sportive che vogliono partecipare alla stagione 2013 / 2014 devono depositare una eterogenea serie di documenti entro la data del 1/7/2013.

In particolare il n. 7 prevede che entro il medesimo termine sia depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega "da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta".

La difesa della SS Chieti Calcio Srl conferma il mancato versamento della garanzia nei termini ora specificati, incorrendo nella sanzione prevista al termine del Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 10 ed esattamente "la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014".

Non possono trovare accoglimento i motivi di difesa esposti dai deferiti.

In merito alla posizione della Sig.ra Ines Bellia, va evidenziato che il certificato camerale della Società deferita, alla data del 1 luglio 2013 conferma la carica di istitutore con i seguenti poteri: "poteri di amministrazione e rappresentanza: - stipulare contratti di acquisto e di vendi di prodotti, pubblicità, ingaggio atleti sponsorizzazioni e quant'altro inerente all'oggetto sociale; - assumere ed eseguire ordini dalla clientela; ...." che giustificano il corretto operato della Procura federale.

Il medesimo certificato camerale attribuisce al Sig. Gammieri Antonio, la carica di Amministratore unico della Società sportiva.

Le considerazioni difensive svolte dal sodalizio sportivo confermano il compimento dell'illecito ascritto.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

## Il dispositivo

La Commissione disciplinare nazionale infligge alla Signora Ines Bellia la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) e alla Società SS Chieti Calcio Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura federale per l'eventuale seguito nei confronti del Sig. Antonio Gammieri, Amministratore unico della SS Chieti Calcio Srl.

### **(53) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI CITARELLA (Amministratore Unico della Società ASG Nocerina Srl), Società ASG NOCERINA Srl - (nota n. 867/86pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013).**

Con atto del 2.9.2013, la Procura federale ha deferito innanzi alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Giovanni Citarella, Amministratore unico e Legale rappresentante *pro tempore* della Società ASG Nocerina Srl per rispondere:

- della violazione di cui all'art. 10, comma 3, CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del CU 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013 la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00;

- della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4), del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato, entro il termine del 1° luglio 2013, la dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente;

nonché la Società ASG Nocerina Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante *pro tempore*.

Il procedimento nasce dalla nota del 6.8.2013 con la quale la Co.Vi.So.C. ha comunicato l'inosservanza, da parte della Società deferita, degli adempimenti previsti dal CU 168/A del 7 maggio 2013, ai fini del rilascio della Licenza Nazionale necessaria per la partecipazione ai campionati professionistici 2013/2014, avente ad oggetto 1) il deposito presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, della fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 600.000,00, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del citato Comunicato Ufficiale, 2) il mancato deposito, entro il termine del 1° luglio 2013, della dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2013 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla Lega competente, in violazione di quanto disposto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 4) del citato Comunicato Ufficiale.

A sostegno della segnalazione, la Co.Vi.So.C. ha prodotto documentazione comprovante che la Società deferita, solo in data 16.07.2013, ha depositato la suddetta fideiussione bancaria a prima richiesta, rilasciata il precedente 15.7.2013 dalla Banca della Campania Spa, ed ha documentato l'avvenuto pagamento, effettuato in data 15.7.2013, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino al mese di aprile 2013 compreso.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Citarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Citarella, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“per il Sig. Giovanni Citarella, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 5 (cinque) tenendo conto dell'istituto della continuazione];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;*

*visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il procedimento è proseguito per la Società deferita.

Alla riunione del 2.10.2013, la Procura federale ha insistito per l'accoglimento del deferimento con applicazione della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014, alla ASG Nocerina Srl la quale, dal canto suo insiste per l'applicazione d una sanzione inferiore a quella richiesta dalla Procura federale, invocando l'istituto della continuazione.

Il deferimento è fondato e va pertanto accolto.

La documentazione prodotta a sostegno del deferimento è idonea a dimostrare le omissioni nelle quali gli stessi sono incorsi, atteso che l'inosservanza dei termini ai quali sono legati gli adempimenti – aventi indiscutibile natura perentoria – deve ritenersi circostanza pacifica ed incontestata.

Le sanzioni sono quindi da considerarsi congrue perché rispondenti al trattamento previsto dal C.U. 168/A del 7 maggio 2013, in ordine alle violazioni di quanto previsto dal titolo I), paragrafo I), lettera D), per cui *“l'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014”* e comunque al CGS.

Per tali motivi non può essere accolta la richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione attesa la correlazione, predeterminata in misura fissa, tra la sanzione e il singolo contegno illecito.

Alla responsabilità del Legale rappresentante consegue quella diretta della Società deferita, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS.

PQM

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) e giorni 5 (cinque) di inibizione a carico del Sig. Giovanni Citarella.

Infligge alla Società ASG Nocerina Srl della penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2013/2014.

**(52) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FIORENZO SANTO RIVA (Amministratore Unico della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), RAFFAELE FERRARA (Procuratore p.t. della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl), Società AURORA PRO PATRIA 1919 Srl - (nota n. 875/82pf 13-14/SP/blp del 2.9.2013).**

### **Il deferimento**

Con atto del 2/9/2013, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:

- il Sig. Fiorenzo Santo Riva, Amministratore Unico e Legale rappresentante pro-tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl e il Sig. Raffaele Ferrara, Procuratore e Legale rappresentante pro-tempore della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fidejussione bancaria a prima richiesta dell'importo di Euro 600.000,00.

- la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del CGS vigente, per le condotte ascritte al proprio rappresentante Legale pro-tempore.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Raffaele Ferrara, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Raffaele Ferrara, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“per il Sig. Raffaele Ferrara, applicazione della sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione della sanzione di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.*

Il procedimento é proseguito per le altre parti deferite.

Alla riunione odierna la Procura federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Fiorenzo Salvo Riva la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), e per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

Nessuno é comparso per le parti deferite.

Il Sig. Fiorenzo Salvo Riva e la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl hanno fatto pervenire, in data 23 settembre 2013, memorie nelle quali, ricostruiti i fatti, evidenziano:

Sig. Fiorenzo Salvo Riva:

- di "non essere responsabile del mancato deposito della fideiussione poiché tale deposito doveva essere effettuato dai futuri possibili acquirenti della Società che era sul punto di essere ceduta";
- che "la fideiussione, veniva depositata successivamente sanando così l'eventuale violazione commessa".

Conclude chiedendo di rimettersi ad ogni decisione della Commissione e comunque l'applicazione di sanzioni nella misura minima edittale.

Società Aurora Pro Patria 1919 Srl:

- nel mese di luglio la Società era sul punto di essere ceduta ad altri proprietari. La trattativa però non andava a buon fine. Conseguentemente la Società - nel termine del 1 luglio - riusciva a depositare esclusivamente la documentazione propedeutica all'ammissione al campionato professionistico 2013/2014;
- successivamente alla data del 1 luglio, "con un ravvedimento operoso", provvedeva al deposito della fideiussione, regolarizzando la propria posizione.

Conclude chiedendo in via principale di essere prosciolta dalla violazione contestata e in via subordinata l'applicazione della eventuale sanzione nella misura minima edittale.

### **Motivi della decisione**

Il deferimento è fondato e va accolto.

La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti.

Il Comunicato Ufficiale 168/A del 7/5/2013 prevede al Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 7, che le Società sportive che vogliono partecipare alla stagione 2013 / 2014 devono depositare una eterogenea serie di documenti entro la data del 1/7/2013.

In particolare il n. 7 prevede che entro il medesimo termine sia depositata presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega "da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta".

Nel caso in esame gli stessi deferiti confermano il mancato versamento della garanzia nei termini ora specificati, incorrendo nella sanzione prevista al termine del Titolo I), paragrafo I) lett. D) n. 10 ed esattamente "la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2013/2014".

Non possono trovare accoglimento i motivi di difesa esposti dai deferiti.

Ed infatti, risultano irrilevanti gli argomenti di difesa esposti sia dal Sig. Riva sia dal sodalizio sportivo.

Ed infatti, la imminenza, poi non verificatasi, della cessione del capitale sociale della Società ad altra compagine a ridosso della scadenza del termine, verte su un piano endosocietario e non può giustificare l'omesso deposito.

Ed ancora, il deposito della fideiussione oltre il termine del 1/7/2013 non regolarizza l'inadempimento della Società sportiva, prevedendo il C.U. 168/A una specifica sanzione per il caso in esame.

L'accertato compimento degli illeciti comporta l'applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti.

### **Il dispositivo**

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Raffaele Ferrara.

Infligge al Sig. Fiorenzo Salvo Riva la sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), e alla Società Aurora Pro Patria 1919 Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SAURO NICOLINI (Amministratore Unico della Società AC Bellaria Igea Marina Srl), Società AC BELLARIA IGEA MARINA Srl - (nota n. 860/84pf 13-14/SP/blp del 30.8.2013).**

Con atto del 30 agosto 2013 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare: a) il Sig. Sauro Nicolini, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Bellaria Igea Marina Srl, per rispondere della violazione di cui all'art. 10, comma 3, del CGS in relazione al titolo I), paragrafo I), lettera D), punto 7) del C.U. 168/A del 7 maggio 2013, per non aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 400.000,00; b) la Società AC Bellaria Igea Marina Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Legale rappresentante pro tempore.

Nei termini consentiti dalla normativa i soggetti deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per la declaratoria di responsabilità dei soggetti deferiti in relazione all'illecito disciplinare loro ascritto con conseguente applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Sauro Nicolini, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società Bellaria Igea Marina Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei); b) alla Società AC Bellaria Igea Marina Srl la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

### **Motivi della decisione**

Alla luce della documentazione in atti e delle prove raccolte dalla Procura federale, tenuto anche conto del contegno processuale dei deferiti i quali, nei termini previsti dalla normativa, non hanno provveduto al deposito di memorie difensive, la Commissione disciplinare rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, deve essere accolto.

La Società AC Bellaria Igea Marina Srl, contrariamente a quanto previsto nel C.U. 168/A del 7 maggio 2013, non ha depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del 1° luglio 2013, la fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di euro 400.000,00.

Sul punto assume rilevanza decisiva ed inconfutabile la comunicazione della CO.VI.SO.C dell'8 agosto 2013, prot. n. 732, con la quale il medesimo organo di vigilanza, nel corso della riunione del 2 agosto 2013, ha riscontrato a carico della Società deferita l'inadempimento di cui sopra.

Per quanto riguarda le sanzioni, anche alla luce del costante orientamento giurisprudenziale, la Commissione disciplinare ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare, in accoglimento del deferimento in questione, infligge le seguenti sanzioni:

- a) al Sig. Sauro Nicolini, Amministratore unico e Legale rappresentante pro tempore della Società AC Bellaria Igea Marina Srl, la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei);
- b) alla Società AC Bellaria Igea Marina Srl, la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Salvatore Lo Giudice

“”

**Publicato in Roma il 2 Ottobre 2013.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete